

Decreto 30 giugno 1998

Approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare. (testo risultante a seguito delle modifiche approvate con D.M. 29/03/01) (G.U. n.85 del 11/04/01)

MINISTERO DEL TESORO
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

VISTO l'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che ha istituito il Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare;

VISTO l'articolo 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 che attribuisce al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione è subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;

VISTO l'articolo 62, commi 1, 2 e 4 del medesimo decreto legislativo, il quale riconosce il Fondo nazionale di garanzia quale sistema di indennizzo, dispone il suo adeguamento al regolamento previsto al citato articolo 35 e prevede il trasferimento delle attività e passività del Fondo ad una gestione speciale, disciplinata da apposito regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB;

VISTO il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1997, n. 485, ai sensi del citato articolo 35, e concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo;

VISTO l'articolo 12 di detto regolamento che attribuisce al Comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e il nuovo regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo;

VISTO in particolare il comma 2 del citato articolo 12, che prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, e la pubblicazione di tale provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;

VISTE le lettere n. 2643 e n. 4238, rispettivamente del 23 aprile 1998 e del 25 giugno 1998, con le quali il Fondo nazionale di garanzia ha trasmesso per l'approvazione lo statuto e il regolamento operativo, deliberati dal Comitato di gestione nella seduta del 20 aprile 1998 e modificati, su richiesta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella seduta del 25 giugno 1998;

VISTI i pareri comunicati dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia rispettivamente in data 22 e 24 giugno 1998;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione dei documenti trasmessi fissandone la decorrenza al 1° luglio 1998, condividendo le motivazioni del Fondo medesimo esposte nella citata lettera del 23 aprile 1998;

D E C R E T A

Art. 1

Sono approvati lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia deliberati dal Comitato di gestione in data 25 giugno 1998, nei testi allegati al presente decreto, in attuazione del disposto dell'articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 2

Lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Il presente decreto e il regolamento operativo, che sostituisce il decreto del Ministro del tesoro del 30 settembre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1998

Il direttore generale: DRAGHI

Fondo Nazionale di Garanzia
(art. 62, comma 1, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415)

REGOLAMENTO OPERATIVO

Art. 1

1. Ai fini del presente "Regolamento operativo" si intendono per:
- a) "Fondo": il Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
 - b) "L.F." (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
 - c) "T.U. bancario": il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
 - d) "T.U. dell'intermediazione finanziaria": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
 - e) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la borsa;
 - f) "Stato comunitario": lo Stato appartenente all'Unione europea;
 - g) "Stato extracomunitario": lo Stato non appartenente all'Unione europea;
 - h) "società di intermediazione mobiliare": l'impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del "T.U. bancario", avente sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento;
 - i) società fiduciaria: la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), del "T.U. dell'intermediazione finanziaria";
 - l) "società di gestione del risparmio": la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d), del medesimo "T.U. dell'intermediazione finanziaria";
 - m) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", autorizzati a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, e lett. c), del medesimo "T.U. dell'intermediazione finanziaria";
 - n) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento;
 - o) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare servizi di investimento;
 - p) "intermediari": le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, le società di gestione del risparmio; gli intermediari finanziari; gli agenti di cambio di cui all'art. 201, commi 6 e 7, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria"; le succursali degli "intermediari" insediate in Stati comunitari; le succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento, comunitarie ed extracomunitarie;
 - q) "succursale": sede di attività, che costituisce parte priva di personalità giuridica di un intermediario definito dalla lettera p), che fornisce i servizi di investimento ai quali l'intermediario medesimo è autorizzato;
 - r) "gruppo": quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria";
 - s) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lett. a), b), c), d), e), del "T.U. dell'intermediazione finanziaria";

- t) "strumenti finanziari derivati": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lett. f), g), h), i), j), del "T.U. dell'intermediazione finanziaria";
- u) "operazioni di investimento": i servizi di investimento definiti dall'art. 1, comma 5, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria" e il servizio accessorio definito dall'art. 1, comma 6, lett. a), del medesimo "T.U. dell'intermediazione finanziaria";
- v) "investitori": i soggetti che affidano agli intermediari definiti dalle lettere p) e q) denaro e/o strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di investimento definite dalla lettera u).

Art. 2

1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. h), i), l), m), n), o), p), q), inerenti alla prestazione:
- i) dei seguenti servizi di investimento:
 - a) negoziazione per conto proprio;
 - b) negoziazione per conto terzi;
 - c) collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
 - d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
 - e) ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione;
 - ii) del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati al comma 1, derivanti da operazioni di investimento effettuate da:
- a) succursali di banche italiane, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari, aderenti al Fondo, insediate in Stati comunitari. L'indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente "sistema di indennizzo" dello Stato ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 8. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un "sistema di indennizzo" ufficialmente riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo medesimo è limitato all'importo previsto dall'art. 8;
 - b) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento comunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del "sistema di indennizzo" dello Stato di origine ed è limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato di origine e, comunque, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8;
 - c) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento extracomunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del "sistema di indennizzo" dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti "sistemi di indennizzo", qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano.

Art. 3

1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2, se le operazioni di investimento medesime siano state effettuate da intermediari aderenti al Fondo, ad esse autorizzati o abilitati ai sensi del "T.U. dell'intermediazione finanziaria".
2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2 e nel comma 1, effettuate fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 1, o la cessazione dell'adesione dell'intermediario al Fondo.

Art. 4

1. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:
 - a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del "T.U. bancario", società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;
 - b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
 - c) società appartenenti allo stesso "gruppo" dell'intermediario;
 - d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell'intermediario, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;
 - e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'intermediario o di altre società del "gruppo" di appartenenza dell'intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;
 - f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'intermediario o di altre società del "gruppo" di appartenenza dell'intermediario medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;
 - g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale;
 - h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
 - i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati nelle lettere d), e), f), g) ed h).

Art. 5

1. Gli interventi del Fondo di cui agli artt. 2 e 3 sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.
2. Il Fondo, verificatesi le situazioni di cui al comma 1, interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, di cui agli artt. 2 e 3, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

Art. 6

1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva:
 - a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta opposizione ex art. 57, comma 5, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria" ed ex art. 87, comma 1, del "T.U. bancario"; in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con sentenza passata in giudicato; in caso di insinuazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria" ed ex art. 89 del "T.U. bancario", quando il

credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in giudicato;

- b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non sia stata promossa opposizione ex art. 98 L.F. o impugnazione ex art. 100 L.F.; in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, L.F., quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata in giudicato; nei casi di opposizione o di impugnazione, quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato;
- c) nei casi di concordato ex art. 93 del "T.U. bancario" ed ex artt. 124 e 160 L.F., quando sia passata in giudicato la sentenza di omologazione del concordato.

Art. 7

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", gli organi della procedura concorsuale verificano ed attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivino dall'esercizio dei servizi di investimento e del servizio accessorio indicati agli artt. 2 e 3.

Art. 8

1. A norma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 Ecu. La conversione in lire italiane è effettuata al cambio del giorno in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo o è stata depositata la sentenza di omologazione del concordato ex art. 57, comma 3, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 93 del "T.U. bancario" ed ex artt. 124 e 160 L.F., passata in giudicato.
2. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori.
3. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.
4. Nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali.
5. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

Art. 9

1. A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui agli artt. 2 e 3 non sono cumulabili con l'indennizzo previsto dall'art. 96-bis del "T.U. bancario".

Art. 10

1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui agli artt. 2, 3 ed 8, gli investitori i cui crediti siano stati ammessi allo stato passivo devono presentare al Fondo apposita istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'istanza deve pervenire al Fondo:
 - a) entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria" e all'art. 86, comma 8, del "T.U. bancario", o dal deposito dello stato passivo ex art. 97, comma 2, L.F., ovvero dalla data di ricezione della raccomandata di cui all'art. 97, comma 3, L.F.;

- b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, L.F., entro 180 giorni dal decreto del G.D. di scioglimento della riserva;
- c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 89 del "T.U. bancario" ed ex art. 101 L.F., entro 180 giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;
- d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma 1, del "T.U. bancario" ed ex artt. 98 e 100 L.F., entro 180 giorni dalla sentenza passata in giudicato;
- e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 93 del "T.U. bancario" ed ex artt. 124 e 160 L.F., entro 180 giorni dalla sentenza di omologazione del concordato passata in giudicato.

La scadenza del termine non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

- 3. Le istanze di indennizzo devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 17.

Art. 11

- 1. Nell'istanza, personalmente sottoscritta, l'investitore deve indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi è o meno definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione:
 - a) copia autentica dello stato passivo, per la parte che riporta i crediti oggetto dell'istanza;
 - b) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o meno oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma 1, del "T.U. bancario" ed ex artt. 98 e 100 L.F.;
 - c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, L.F., copia autentica del decreto del G.D. di scioglimento della riserva;
 - d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 89 del "T.U. bancario" ed ex art. 101 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;
 - e) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma 1, del "T.U. bancario" ed ex artt. 98 e 100 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato;
 - f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 93 del "T.U. bancario" ed ex artt. 124 e 160 L.F., copia autentica della sentenza di omologazione del concordato passata in giudicato;
 - g) attestazione degli organi della procedura concorsuale che il credito deriva dalle operazioni di investimento previste dagli artt. 2 e 3;
 - h) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4.
- 2. La documentazione di cui al comma 1, lett. a), b), c), f) e g) può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

Art. 12

- 1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine di 190 giorni dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura

prevista dall'art. 8, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo, inclusi i crediti ammessi con riserva ex art. 95, comma 2, L.F. o che siano oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma 1, del "T.U. bancario" ed ex artt. 98 e 100 L.F..

- 2. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al comma 1, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al comma 1, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse nel frattempo intervenute.
- 3. Il Fondo provvede a disporre il pagamento degli indennizzi agli aventi diritto, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo in via definitiva, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 2, lett. a) e per le istanze di cui al comma 2, entro 90 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli artt. 11 e 16.
- 4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 89 "T.U. bancario" ed ex art. 101 L.F., ovvero di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma 1, del "T.U. bancario" ed ex artt. 98 e 100 L.F., il Fondo provvede all'accantonamento degli indennizzi in conti individuali, infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento è disposto entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 10, comma 2, lett. b), c), d) ed e), subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli artt. 11 e 16.

Art. 13

- 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, qualora per circostanze eccezionali non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini previsti dall'art. 12, commi 3 e 4, il Fondo può, con motivata istanza, richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una proroga dei termini stessi.

Art. 14

- 1. Le disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono destinate al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8. Il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli aventi diritto nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 93 del "T.U. bancario" ed ex artt. 124 e 160 L.F., nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è passata in giudicato la sentenza di omologazione del concordato. I crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex art. 57, comma 3, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 89 del "T.U. bancario" ed ex art. 101 L.F. ovvero di giudizio di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma 1, del "T.U. bancario" ed ex artt. 98 e 100 L.F., assumono gli stessi ordine e priorità della procedura cui si riferiscono.

Art. 15

- 1. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, superi le disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali accertate ai sensi del medesimo art. 12, commi 1 e 2, il Fondo, ferma la previsione di cui all'art. 13, provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle

disponibilità finanziarie come sopra accertate ed in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorità di cui all' art. 14.

2. I residui indennizzi non soddisfatti dalle disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilità finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, entro il termine di 90 giorni dall'acquisizione delle disponibilità medesime, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 14.

Art. 16

1. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve far pervenire al Fondo:
 - a) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credito iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria" ed ex art. 87, comma 1, del "T.U. bancario", per impugnazione ex art. 100 L.F. ed istanza di revocazione ex art. 102 L.F.;
 - b) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale attestante se il credito iscritto nello stato passivo sia stato o meno assoggettato a vincoli di indisponibilità;
 - c) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale attestante se siano state fatte o meno ripartizioni parziali e, in caso affermativo, in quale misura;
 - d) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. La documentazione di cui al comma 1, lett. a), b) e c), può pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.
3. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma 1, del "T.U. bancario" ed ex artt. 98, 100 e 102 L.F., il Fondo provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 4.

Art. 17

1. A norma dell'art. 59, comma 4, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", il Fondo è surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati. Il Fondo notifica agli organi della procedura concorsuale i pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.

Art. 18

1. A norma dell'art. 59, comma 6, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", per le controversie inerenti la concessione degli indennizzi è competente il Foro di Roma.

Art. 19

1. Il pagamento degli indennizzi previsti dal presente "Regolamento operativo" è effettuato in lire italiane fino all'entrata in vigore dell'Euro.

Art. 20

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il presente "Regolamento operativo" si applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 21

1. A norma dell'art. 12, comma 5, del decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente "Regolamento operativo" sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 22

1. A norma dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente "Regolamento operativo" è approvato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.